Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Giurisdizione esecutiva e competenza nell'espropriazione presso terzi dopo la legge n. 162/2014

di **Elena D'Alessandro**

Tribunale Milano, 21 luglio 2015

Scarica la sentenza

(Convenzione di Lugano del 2007, art. 22, n. 5; Cod. proc. civ., artt. 26-*bis,* 543).

[1] *Anche quando il debitore non ha residenza, domicilio né dimora in Italia, la giurisdizione esecutiva e la competenza per l'espropriazione di crediti sussistono se il terzo ha sede nel territorio italiano.*

[1.1] Una s.r.l. avente sede legale in Svizzera, creditrice di un debitore italiano residente a Sedriano (Milano), sulla base di un titolo esecutivo costituito da un lodo arbitrale svizzero non dichiarato esecutivo in Italia.

Il giudice del tribunale di Milano ha dovuto pertanto stabilire se, pur non avendo il debitore residenza, domicilio, dimora o sede in Italia, sussistesse la giurisdizione esecutiva italiana e quale fosse il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, competente il giudice del luogo.

[1.1.1] Il giudice del tribunale di Milano ha ritenuto sussistente la giurisdizione esecutiva italiana in applicazione della normativa convenzionale, avendo la società creditrice proposto l'istanza di espropriazione di crediti, benché il terzo non assuma il ruolo di parte del procedimento esecutivo.

Ciò in considerazione del fatto che il terzo, per ragioni di *vicinitas* alla prova, è quello più idoneo a svolgere funzioni di vigilanza e controllo tra il debitore esecutato e i suoi beni, in conseguenza delle condotte del debitore esecutato che mira a sottrarsi all'esecuzione.

Dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione esecutiva italiana, si è riscontrato che non vi era nella sede del terzo, dichiarandosi pertanto inibito il giudice di avvalersi della base di *potestas sequendi.*

[1] Nella relazione al decreto legge n. 132 del 2014 si legge che «la modifica dei criteri di competenza del giudice dell'esecuzione, [...] è stata diversificata [...] a seconda che il sulla competenza, nel provvedimento di pignorare, l'art. 26-*bis* cod. proc. civ. è solo una norma

Parimenti per cui, nell'ipotesi in cui il debitore sia residente, domiciliato, abbia dimora o sede [illegible] da Cass. 19 novembre 1981, n. 5827, in *Giust. civ.*, 1982, I, 510).

Nella vicenda *de qua*, poiché il creditore era una società avente sede in Svizzera, il tribunale di [illegible] di applicazione della Convenzione di Lugano del 2007.

Per determinare i confini della giurisdizione esecutiva italiana, l'unico precedente edito, ossia [illegible] eseguito.

La questione è dibattuta anche in dottrina, la quale oscilla tra chi ritiene che l'art. 132 del [illegible] *dell'esproprio* [illegible] *Crediti*, redatto, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in *Corr. glur.*, 2015, 394 ss.